



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE

e

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
A ESPERTI ESTERNI

(ai sensi dell'art. 45 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- RITENUTO** di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) del Decreto Interministeriale 129/2018;
- VISTA** la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante *"Orientamenti interpretativi Decreto Interministeriale 129/2018"*, in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto *"dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria"*;
- VISTO** il Quaderno n. 1 – Aggiornamento febbraio 2024: *"Istruzioni di carattere*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici" (D.lgs. 36/2023);

CONSIDERATO che l'adozione integrale di un nuovo Regolamento dell'attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture, si rende necessarie alla luce della sopravvenuta normativa in materia.

Nella necessità altresì di aggiornare il Regolamento per l'individuazione e la nomina degli esperti esterni inoltre:

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui *"È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;*

VISTO l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui *"Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni";*

VISTO l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui *"Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti";*

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 10 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante *"Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"* e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto *"Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3";*

VISTO il Decreto correttivo al Codice Contratti nr. 56/2017;

VISTO il c.d. "Quaderno nr. 3 - Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali" aggiornamento dicembre 2024 recante istruzioni e indicazioni alle II.SS. Pubbliche in materia di esperti esterni e conferimento di incarichi individuali;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



A D O T T A

il presente regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell'istituzione scolastica inerenti i **servizi, lavori e forniture**, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il **reclutamento degli esperti esterni** ed è quindi diviso in due titoli:

1) REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Redatto ai sensi dell'allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 "**Codice dei contratti pubblici**" e all'art. 45 c. 2 lett. A) del Decreto Interministeriale 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica ordinaria e di minute spese.

2) REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA.

Redatto ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 e della Circolare del DFP n. 2/2008.

P R I N C I P I G E N E R A L I

La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, ed è improntata a criteri di **efficacia**, **efficienza** ed **economicità**, e si conforma ai principi di **trasparenza**, **annualità**, **universalità**, **integrità**, **unità**, **veridicità**, **chiarezza**, **pareggio**, **armonizzazione**, **confrontabilità** e **monitoraggio** (art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo codice degli appalti (D.lgs.36/2023):

1. **del risultato:** la scuola persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di **legalità**, **trasparenza** e **concorrenza**. La **concorrenza** tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La **trasparenza** è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di **efficienza**, **efficacia** ed **economicità**. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
2. **della fiducia:** l'attribuzione e l'esercizio del potere si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di **programmazione**, **progettazione**, **affidamento** ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



competenze e in relazione al caso concreto.

3. **di economicità:** l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
4. **di efficacia:** la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
5. **di tempestività:** l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
6. **di libera concorrenza:** l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
7. **di non discriminazione e di parità di trattamento:** una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
8. **di trasparenza e pubblicità:** la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
9. **di proporzionalità:** l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
10. **di rotazione:** il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Tale principio non va letto in maniera assoluta ma rispettato in ossequio ai principi di non discriminazione e libertà di concorrenza. La scelta dell'affidatario sarà adeguatamente motivata in ottemperanza dalla L.241 del 1990. Tutte le procedure di acquisto devono rispettare le norme sulla *trasparenza, pubblicizzazione e informazione* dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione.

4

TITOLO 1

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali **hanno piena capacità ed autonomia negoziale**, pertanto possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori.

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 44 del decreto del MIUR n. 129 del 2018, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 dello stesso decreto.

Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi.

Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi **compete**, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 del decreto 129/2018.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) decreto 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e nel relativo allegato II.1 per la corretta applicazione delle procedure sottosoglia, nel rispetto di quanto contemplato nel Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Il presente Regolamento è redatto in osservanza dei principi del risultato e della fiducia e altresì dell'accesso al mercato, della buona fede e della tutela dell'affidamento previsti dal D.lgs. 36/2023 in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

5

Art. 2 – Criteri - limiti di importo - riferimenti

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del *Codice dei Contratti Pubblici* avvengono nel rispetto dei principi di cui alla PARTE I – PRINCIPI GENERALI, con particolare riferimento agli articoli 17 (*Fasi delle procedure di affidamento*), 18 (*Il contratto e la sua stipulazione*) e 16 (*Conflitto di interesse*), nonché del rispetto del principio di rotazione (art. 49 del D.lgs. 36/2023).

I limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per l'Istituto sono riassunte nello schema a seguire:

SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
da € 0 a € 4.999,99	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici.	Acquisti di servizi e forniture con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico.	Artt. 50 c.1 lett b) e 49 c.6 D.lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018
da € 5.000,00 a € 10.000,00	Affido diretto anche senza consultazione di più O.E., assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione.	Art. 50 c.1 lett. b D.lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018
da € 10.001,00 a € 50.000,00	Affido diretto anche senza consultazione di più O.E., assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione.	Art. 50 c.1 lett. b D.lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



da € 50.001,00 a € 100.000,00	Affido diretto anche senza consultazione di più O.E., assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione.	Art. 50 c.1 lett. b D.lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018
da € 100.001,00 a € 139.999,00 (€ 149.999,99 per lavori)	Affido diretto anche senza consultazione di più O.E., assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione.	Art. 50 c.1 lett. b D.lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018
Da 140.000,00 per servizi o forniture fino alle soglie di cui all'art. 14*	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato.	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione.	Art. 50 c.1 lett. e D.lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018
da 150.000,00 a 1.000.000,00 per lavori oppure altro limite superiore se modificato da normative primarie/europee	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione	Art. 50 c. 1 lett. c D.lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018
Da 1.000.000,00 per lavori fino alle soglie di cui all'art. 14	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione	Art. 50 c. 1 lett. d D.lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018

*Alla data del 10/2023 l'art. 14 al comma 1 lett. b) disciplina la soglia europea di 140.000,00 € per gli appalti relativi a forniture e servizi, quindi, tale opzione non è attuabile fino a definizione di nuova soglia per tale fattispecie di attività negoziale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



Art. 3 - Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio** o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 241/1990, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella decisione a contrarre, nonché del rispetto del **principio di rotazione**, così come disciplinato e disposto dall'art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 23/2023). A tal fine, il Dirigente Scolastico può ricorrere alla comparazione/consultazione di indagini/listini di mercato, di elenchi istituiti dalla stazione appaltante, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 che si possono riassumere nei seguenti punti:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che tenga quindi conto oltre al prezzo, anche diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;
- il minor prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedano valutazioni tecniche specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto e cioè ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del D.lgs. 26/2023.

Il Dirigente Scolastico, con propria decisione, stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Art. 4 – Contratti pluriennali

Il Liceo Statale Scientifico Classico Linguistico "Marie Curie" può stipulare contratti pluriennali per alcune tipologie di servizi (*a titolo esemplificativo*: servizio noleggio fotocopiatori, servizio ristorazione bar, servizio distributori automatici, assicurazione alunni e personale scolastico, rinnovi canone per utilizzo piattaforme informatiche, amministratore sito web, moduli web ...) o per alcune tipologie di incarichi che necessitino di una continuità didattica e organizzativa.

Art. 5 - Responsabile unico del progetto (RUP)

Al fine di osservare il principio del risultato, nel nuovo *Codice* il RUP – **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento diventa RUP – **R**esponsabile **U**nico del **P**rogetto. Infatti, le stazioni appaltanti, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico mediante contratto, nominano il RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Il **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento sarà individuato tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 (art. 15 del D.lgs. 36/2023).

In ogni caso il **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento, il cui nominativo va indicato nella decisione di affidamento diretto, può nominare dei sub-responsabili di procedimento ed essere affiancato da una struttura di supporto «*alla quale destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento di incarichi di assistenza al medesimo*» (art. 15, commi 4 e 6).

Entro sei mesi (*o prima, se si tratta di opere o servizi poco complessi, oppure entro un anno nei casi di particolare complessità*) occorre procedere al collaudo dei lavori ovvero alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture che è normalmente effettuata dal **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. In caso di servizi e forniture ad elevato contenuto tecnologico o elevata complessità o innovazione, è possibile nominare uno o



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



più verificatori della conformità diversi dal **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto (art. 116 del D.lgs. 36/2023).

Art. 6 – Procedure

6a - DECISIONE A CONTRARRE

L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa *decisione a contrarre* di indizione della procedura di affidamento.

La decisione a contrarre è l'atto, di spettanza Dirigenziale, con il quale la stazione appaltante di una Pubblica Amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o decidono di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D.lgs. 36/2023, art. 17 - *Fasi delle procedure di affidamento*).

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che contenga, in modo semplificato:

- a.** l'oggetto dell'affidamento;
- b.** l'importo;
- c.** il fornitore;
- d.** le ragioni della scelta del fornitore, in particolare di essere in possesso di «*documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali*»;
- e.** il possesso dei requisiti di ordine generale (ai sensi art. 94 e successivi D.lgs. 36/2023);
- f.** il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche professionali (di cui art. 100 e successivi del D.lgs. 36/2023), ove richiesti.

La procedura prende avvio con la decisione a contrarre ovvero con atto a essa equivalente. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la decisione a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno:

- ✓ l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- ✓ le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- ✓ l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- ✓ la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- ✓ i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ✓ nonché le principali condizioni contrattuali.

Nella Decisione a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento (RUP) per le fasi della **programmazione**, della **progettazione**, dell'**affidamento**, dell'**esecuzione** e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023.

Il Dirigente Scolastico può delegare in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del D.I. n. 129/2018, lo svolgimento di singole attività negoziali al **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi o a uno dei propri collaboratori.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



Al **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale.

Nella Decisione a contrarre, nel caso della prima soglia dello schema su elencato, potrà essere indicato il richiamo al presente Regolamento per le attività negoziali di Istituto - a motivazione della mancata rotazione degli inviti/affidamento. Nella stessa invece, nel caso delle soglie successive (da € 5.000,00 a € 10.000,00, da € 10.001,00 a € 50.000,00, da € 50.001,00 a € 100.000,00, da € 100.001,00 a € 139.999,99 e € 149.999,99 per lavori) - sarà indicato in forma sintetica l'eventuale deroga al principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento ai sensi dell'art. 49 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023.

9

6b - VOCI DI SPESA PER ACQUISTI CON PROCEDURE SOTTOSOGLIA

Possono essere eseguiti mediante procedura di affidamento diretto o comparativo di 5/10 operatori economici, secondo gli importi finanziari e procedure indicate all'art. 2, lavori e forniture di beni e servizi inerenti qualsiasi tipologia e categorie merceologiche come definite appresso nell'art. 4a - anche, ma non limitatamente, a:

- lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico, lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc. a norma di quanto disciplinato nell'art. 29 del D.I. n. 129/2018;
- lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito dei PON FSE/FESR/PNRR/PN;
- forniture di materiale didattico, specialistico, sanitario o di minuteria, nonché forniture di beni relative a cancelleria, forniture, restauri o manutenzione di arredi e mobili relativi a locali scolastici ed uffici;
- forniture di materiale informatico e relativi materiali di consumo, nonché software e applicativi gestionali servizi fornitura a noleggio di fotocopiatrici;
- fornitura di stampati e materiale cartaceo;
- servizi di comunicazione, telecomunicazione e trasmissione dati;
- servizi di manutenzione apparecchiature hardware e software, inclusa la manutenzione degli impianti e reti di comunicazione;
- servizi di docenza e di didattica in relazione alle attività individuate nel PTOF dell'Istituto;
- servizi di trasporti persone e cose e servizi di organizzazione visite di studio;
- servizi di consulenza organizzativa e gestionale, inclusi gli studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
- servizi finanziari e assicurativi;
- spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali e manutenzione degli impianti.

6c - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE

L'art. 53 prevede che, nelle procedure di affidamento di cui sopra, la stazione appaltante non richieda la **garanzia provvisoria** (art. 106), salvo che, nelle procedure di attività negoziale senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'Avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la **garanzia provvisoria**, il relativo ammontare **non può superare l'1% dell'importo previsto nell'Avviso** o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante **non** richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la **garanzia definitiva** è pari al **5% dell'importo contrattuale**.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



6d - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

In seguito all'acquisizione della Decisione a Contrarre, il **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento.

A) CONSIP E MEPA

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A.

Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa Decisione a Contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP S.p.A. per conto del **M**inistero dell'**E**conomia e delle **F**inanze.

Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.

Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsto dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma (art. 46, D.I. 129/2018).

Gli **accordi di rete** aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica Amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità (art. 47, D.I. 129/2018).

L'attivazione di una procedura di acquisto **fuori convenzione CONSIP** deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione CONSIP ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione CONSIP, il Dirigente Scolastico deve attestare di aver provveduto alla verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio (ad es. stampa della schermata visibile a video relativa all'esito della verifica e acquisizione a protocollo).

L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Resta pertanto possibile procedere ad acquisti "extra Consip" mediante ordinaria contrattazione nelle seguenti ipotesi:

- ✓ in caso di indisponibilità di convenzione attiva Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



da acquistare;

- ✓ in caso di minimi di acquisto superiori a quanto necessario per la scuola;
- ✓ qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Inoltre, si precisa che per tutti i contratti stipulati mediante procedure autonome, al di fuori delle convenzioni Consip, si procederà ad esercitare la facoltà di recesso se l'operatore economico non acconsentirà a modificare il contratto secondo le condizioni migliorative fornite da Consip con convenzioni sopraggiunte successivamente alla stipula del contratto.

11

La Legge n. 208/2015 all'art. 1, c. 512, per la categoria merceologica relativa ai **servizi e ai** beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).

Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip (ad es., Me.PA.) si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000,00 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, c.450 della L.296/2006 (come modificato dall'art. 1, c. 130 della legge n. 145/2018).

L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP secondo i termini e le modalità previste dal presente Regolamento.

B) PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Nel rispetto del D.I. 129/2018 l'attività negoziale soggetta al vincolo normativo avviene nel rispetto del principio di rotazione. L'Istituzione Scolastica applica e rispetta il principio di rotazione così come disciplinato dall'art. 49 D.lgs. 36/2023.

È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Al suddetto principio, in base al nuovo *Codice dei Contratti Pubblici* sono possibili una serie di **deroghe**:

1. in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente: ad esempio, fornitura di attrezzature informatiche e successiva fornitura di arredi;
2. in caso di diversa fascia economica, indicata in apposito regolamento di Istituto, il contraente uscente può essere affidatario di un nuovo contratto, anche dello stesso settore merceologico, il cui valore rientri in una fascia diversa;
3. in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Il nuovo Codice recepisce sostanzialmente quello che era stato previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 ma mentre in precedenza la deroga andava a innestarsi su un ambito piuttosto rigido di rotazione (che includeva anche gli inviti, oltre agli affidamenti), ora determina un allentamento del vincolo;
4. nel caso di affidamento diretto per importi **inferiori a 5 mila euro**;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



5. per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), l'Istituzione Scolastica non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

C) AVVISO PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Nel caso di procedura negoziata senza bando, l'Amministrazione procede alla emanazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente/bandi e contratti di un Avviso di indagine di mercato con contenuto conforme alle indicazioni di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice, ovvero:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- gli eventuali requisiti di idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'Avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'Avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Il Contenuto dell'Avviso deve essere comunque adeguato alle reali necessità di acquisto/fornitura e dovrà essere pubblicato per un periodo non inferiore a 7 giorni, riducibile fino a 3 in caso di comprovata urgenza, ricollegata questa all'interesse pubblico sotteso all'attività negoziale, che deve risultare dalla decisione a contrarre.

Nel caso l'Amministrazione abbia proceduto alla pubblicazione dell'Indagine di mercato con contenuto conforme a quanto prescritto dal presente Articolo, si potrà procedere a comparazione delle offerte anche in misura inferiore ai 5 operatori economici. Parimenti, nel caso in cui l'Avviso sia aperto a tutti gli O.E., si potrà derogare al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

6e - INVITI A PRESENTARE OFFERTA, SELEZIONE E INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito a presentare offerta contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:

- a) principali clausole contrattuali quali l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA eventuali penali e termini temporali per l'esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico, se predisposti;
- b) i requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali requisiti economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- d) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- g) l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- h) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
- i) il nominativo del RUP;

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 D.lgs. 36/2023, il Dirigente Scolastico, provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 medesima norma dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte e i membri della Commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, ***l'offerta economicamente più vantaggiosa***.

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 c. 3, il RUP, procede alla valutazione delle offerte pervenute e all'individuazione della migliore offerta. L'individuazione dell'affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito Provvedimento, nel quale si attesta il possesso dei requisiti dell'O.E. affidatario oppure contenente apposito elemento accidentale di sospensione dell'efficacia che rimanda alla effettiva verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico individuato come miglior offerente.

Nelle procedure di acquisto con procedura negoziata sottosoglia di cui al presente regolamento e di cui all'art. 50 del D.lgs. 36 del 2023, in considerazione delle minime entità di spesa e della semplicità della valutazione e comparazione delle offerte, si può procedere alla valutazione delle offerte pervenute in un'unica seduta, salvaguardando la procedura riservata in fase di valutazione tecnica da parte della Commissione/RUP.

6f - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 52 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera *a* e *b* del D.lgs.36/2023, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con ***dichiarazione sostitutiva*** di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La procedura di verifica presso InfoCamere permette di verificare che l'operatore economico che ha formulato una offerta per una determinata fornitura sia effettivamente iscritto nel Registro delle Imprese (RI) della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, in un settore pertinente con l'oggetto della fornitura. Per farlo occorre accedere al servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere.

Ciò che si ottiene è il documento di verifica di autocertificazione dell'azienda. Alla fine del documento di verifica di autocertificazione dell'azienda la formula "***NON RISULTA alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa***" accerta che l'operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.

6g - TERMINI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori, previsti dall'art. 18, comma 2 del D. lgs. 36/2023, ***non*** si applicano ai contratti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



inferiori alle soglie di rilevanza europea.

6h - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario e preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati su di esso, provvede alla stipula del contratto.

Il contratto conterrà i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e dei servizi / oggetto della prestazione;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto;
- g) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore;
- h) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.

Secondo l'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per **affidamenti diretti**, avviene «*mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato*» (art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023).

È necessario porre attenzione sulla corretta esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi o lavori che siano) da parte dell'operatore economico prescelto, in modo da mettere in pratica e perseguire con coerenza quel principio del risultato che è l'*incipit* del nuovo Codice e che non si esaurisce nella fase che precede l'affidamento.

Art. 7 - Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, se riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano **da uno a tre collaudatori** scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a:

- ✓ dipendenti appartenenti ai ruoli della Pubblica Amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta, per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- ✓ coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- ✓ coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

15

La stazione appaltante **può sostituire** il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 8 - Norme di comportamento dei fornitori

- 1) Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
- 2) Si intende per "*comportamento anticoncorrenziale*" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto, il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese, l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
- 3) Qualunque "*impresa*" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
- 4) A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 36/2023, nonché in osservanza di quanto indicato nell'indagine di mercato (richiesta di chiarimenti all'Ufficio informazioni complementari) o nell'invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il RUP/DS.
- 5) Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

- 6) Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
- 7) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
- 8) La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice.



TITOLO 2

CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Art. 1-Finalità, principi e ambito di applicazione

- 1) Il presente Titolo, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
- 2) Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Schema di Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
- 3) Sono esclusi dal presente Schema di Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
- 4) Rientrano nella disciplina del presente Schema di Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:
 - a. personale interno;
 - b. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
 - c. personale esterno appartenente ad altre PA;
 - d. personale esterno (privati).
- 5) Il Liceo Statale Scientifico Classico Linguistico "Marie Curie" di Meda (MB), ai sensi dell'art. 45 e 47 del D.I. n. 129/2018, può stipulare anche convenzioni e/o accordi di rete con altre scuole, università, associazioni culturali, enti di formazione professionale, enti pubblici o privati.

17

Art. 2- Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione

- 1) Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente iter:
 - a. ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
 - b. in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
 - c. in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001:
 - c.1 - al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
 - c.2 - in via residuale, a soggetti privati/quiescenza.
- 2) Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
- 3) L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un Avviso per ciascuna fase o un Avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
- 4) L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'incarico specifico e la professione svolta.
- 5) L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013 e successivo D.P.R. 81/2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



- 6) L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..
- 7) Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

18

Art. 3- Contenuto degli Avvisi

- 1) Quanto al contenuto dell'Avviso esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
 - a. oggetto dell'Incarico;
 - b. profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
 - c. specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;
 - d. compenso previsto e modalità di remunerazione;
 - e. durata dell'Incarico;
 - f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
 - g. modalità di svolgimento della procedura di selezione;
 - h. informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 2) Nel caso in cui l'Avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

Art. 4 - Affidamento di incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche

- 1) L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale scolastico idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.
- 2) Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'istituzione scolastica procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre istituzioni scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.
- 3) Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - a. deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
 - b. deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
 - c. non deve comportare esoneri, neppure parziali, nelle scuole di titolarità o di servizio;
 - d. non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



- 4) Nel caso in cui si ricorra al personale ATA di altre istituzioni scolastiche la stessa collaborazione:
- a. deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico;
 - b. non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Art. 5- Affidamento a soggetti esterni

- 1) Il conferimento degli incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:
- a. l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b. la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
 - c. la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
 - d. gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di incarichi:

- ✓ in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- ✓ in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- ✓ per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

Art. 6- Procedura per il conferimento degli incarichi

- 1) Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche *eventualmente* attraverso Commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
- 2) Rispetto ai curricula di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'Avviso:
- a. titoli di studio valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
 - b. altri titoli e specializzazioni (corsi post-laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
 - c. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - d. eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
 - e. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - f. pubblicazioni e altri titoli.
- 3) L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di incarico da affidare.
- 4) L'incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.
- 5) La graduatoria redatta dall'eventuale presenza di una Commissione, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata nel sito internet dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



Art. 7- Deroga alla procedura comparativa

- 1) Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'istituzione scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:
 - a. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico;
 - b. prestazione che non consente forme di comparazione (**condizione soggettiva di unicità della prestazione**);
 - c. precedente procedura comparativa andata deserta;
 - d. collaborazioni meramente occasionali.

20

Art. 8- Tipologie di rapporti negoziali

- 1) L'istituzione scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).
- 2) I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'istituzione scolastica, in qualità di committente.
- 3) I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'istituzione scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.
- 4) Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre istituzioni scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico.

Art. 9- Stipula del contratto e della lettera di incarico

- 1) Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.
- 2) Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
 - a. parti contraenti;
 - b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d. corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
 - e. modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - f. luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
 - g. previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
 - h. possibilità da parte dell'istituzione scolastica di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'incaricato non presti la propria attività



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

- i. previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
 - j. informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - k. disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - l. dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008.
- 3) Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre istituzioni scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:
- a. durata dell'incarico;
 - b. oggetto dell'incarico;
 - c. obblighi derivanti dall'espletamento dell'incarico;
 - d. indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

21

Art. 10- Durata dell'incarico

- 1) La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
- 2) L'istituzione scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
- 3) La lettera di incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di incarico.

Art. 11- Fissazione del compenso

- 1) Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
- 2) Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95).
- 3) La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.
- 4) Per le attività cofinanziate nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON), Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR), fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e altri fondi comunitari, i compensi sono determinati facendo riferimento dalle normative vigenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



Art. 12- Obblighi fiscali e previdenziali

- 1) Gli incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati al personale scolastico che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
- 2) Gli incarichi esterni sono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Art. 13- Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico

- 1) Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali e **A**mmministrativi, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2) Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il Dirigente Scolastico ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

Art. 14- Obblighi di trasparenza

- 1) L'istituzione scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
- 2) Gli incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 33/2013.
- 3) Gli incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013.
- 4) Rispetto a quest'ultima tipologia di incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare:
 - a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
 - b. il curriculum vitae;
 - c. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d. compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- 5) L'istituzione scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.lgs. 33/2013, relativi agli incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente Regolamento si intendono abrogate.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Statale "Marie Curie"
Scientifico - Classico - Linguistico



Entrata in vigore e applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente".

23

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 37 DEL 11 / 12 / 2023

AGGIORNATO CON DELIBERA N. 34 DEL 06/07/2026